



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti" ad Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 -081/7881287 - fax 0817881289
Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291
C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

IC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano
Prot. 0004085 del 23/09/2021
05 (Uscita)

**A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI GLI ALLIEVI
ALBO /SITO WEB**

OGGETTO: Regolamento per la vigilanza degli alunni aggiornato alle misure anti rischio COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il CCNL 2006/2009

VISTO il T.U. Dlgs 297/94

VISTO il Dlgs 165/01 sulle competenze del Dirigente Scolastico

VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, il Piano scuola 2020/21 e la normativa vigente sulle misure anti rischio COVID

PREMESSO CHE

1. la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;
2. al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
3. la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati o di servizi addetti al trasporto casa-scuola;
4. l'obbligo di sorveglianza cessa con la consegna ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;
5. la responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze;

DISPONE

**LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE (AGGIORNATE ALLE MISURE ANTI COVID-19)
PER ACCOGLIERE E VIGILARE GLI STUDENTI IN SICUREZZA**

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti degli stessi da un plesso all'altro, da una sede all'altra, da un'aula all'altra ecc, ricade principalmente sui docenti secondo la confermata giurisprudenza esistente.



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti" ad Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 -081/7881287 - fax 0817881289

Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291

C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007



www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. L'art. 2048 c.c. dispone che *“i precettori i e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Pertanto, in caso di ritardo del docente all'ingresso in aula il collaboratore scolastico del piano prospiciente l'aula è tenuto alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo del docente.

Spetta poi al docente di presentare le motivazioni del detto ritardo al Dirigente Scolastico.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni così come da orario previsto dalle circolari interne.

Gli alunni che arrivano per entrare alla seconda ora non possono soggiornare all'interno della scuola per evitare assembramento.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per l'a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria sono previsti ingressi differenziati, turni scaglionati e percorsi predefiniti, come da circolare n. 17 del 10/09/2021.

All'ingresso, il personale individuato dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: no assembramenti, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina, pulizia delle mani con gel, misurazione della temperatura o ritiro dell'autodichiarazione (nei casi previsti),...

3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi del CCNL 2006/09, art. 29, comma 5, gli insegnanti sono tenuti ad assicurarsi che nessun allievo si allontani prima dell'orario di uscita previsto.

Per l'a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria sono previste uscite differenziate, turni scaglionati e percorsi predefiniti, come da circolare n. 17 del 10/09/2021.



All'uscita, il personale individuato dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: no assembramenti, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina,...

4) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La vigilanza durante gli intervalli spetta ai rispettivi insegnanti in servizio in quell'orario di intervallo, permanendo ognuno nella propria aula secondo orario o nelle immediate vicinanze per poter vigilare sugli alunni stessi.

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo riconosciuto per legge di vigilare nei corridoi e negli spazi comuni durante l'intervallo e nei cambi d'ora. Pertanto vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche presso i bagni e le zone interne ove sono presenti i distributori per le merende e le bevande.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5) VIGILANZA DURANTE LA MENSA

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante la mensa è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la presenza dei docenti deve essere costante in tutte le aule, prestando la massima attenzione;
- al fine di evitare l'affluenza massiccia ai servizi igienici, è indispensabile che i docenti in servizio nella sede durante l'intervallo collaborino tra loro realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal PTOF (saggi-manifestazioni, spettacoli anche fuori sede);
- devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti tali da arrecare danni alle persone, alle strutture e agli arredi.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (CCNL 2006-2009, Dlgs n° 59 del 19/02/04 art. 7, comma 4). Gli insegnanti avranno cura di cogliere nella pausa mensa un'ulteriore opportunità educativa finalizzata all'acquisizione da parte dei bambini di comportamenti corretti.

I collaboratori scolastici, in particolare nella scuola dell'infanzia, svolgeranno un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti,

6) VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora, come già indicato, deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante.

Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico,

Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. Ad ogni cambio d'ora i docenti sono tenuti ad effettuare l'appello.

I docenti in servizio a partire dalla 2^A ora (o dal turno pomeridiano) sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente affiderà gli alunni al collaboratore scolastico, il quale, dopo aver provveduto a comunicare al responsabile



di plesso la mancanza del docente, dovrà sospendere ogni altra attività per vigilare fino all'arrivo del docente.

7) VIGILANZA DURANTE L'ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del docente sostituto, con il determinarsi, quindi, di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si dovesse prolungare, la vigilanza dovrà comunque essere garantita investendo il responsabile di plesso che provvederà alla sostituzione.

8) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA-PALESTRA, SCUOLA-SUCCURSALE, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante i suddetti spostamenti, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio.

È fatto divieto agli alunni recarsi alla succursale o alla palestra esterna senza la presenza del docente in servizio.

Per l'a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, durante gli spostamenti è necessario che i docenti vigilino sul rispetto della distanza di sicurezza prevista.

9) VIGILANZA DURANTE GITE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata durante tutto il periodo della visita guidata, in caso di viaggio 24 ore su 24. Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione sono responsabili della vigilanza i docenti accompagnatori, i quali dovranno prestare particolare attenzione soprattutto laddove i luoghi da raggiungere non sono familiari agli alunni. E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti);
- le soste intermedie (controllo dei presenti);
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie).
- la visita a monumenti, piazze affollate, musei, mostre, etc.

I docenti sono, pertanto, responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intera durata della visita o del viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose; • tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; • in caso estremo, il rientro anticipato.

Per le visite d'istruzione degli alunni più piccoli, specie della sc. dell'infanzia, è opportuno che le stesse siano effettuate in zone viciniori, di facile accesso e facilmente controllabili.



L'istituto non risponde di oggetti, vestiario, cellulari, denaro, libri, materiale didattico o personale, lasciati dagli alunni incustoditi durante gli spostamenti e durante le visite guidate/viaggi.

10) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nel presente regolamento sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Taba A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la mensa.

Il collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, di sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un docente sul proprio piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza e ai responsabili di plesso che provvederanno alla sostituzione.

11) VIGILANZA NEI LABORATORI E AULE SPECIALI

I laboratori dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso.

Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF, preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia). In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono invitati a:

- leggere e spiegare queste regole agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificato a rischio medio, e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio bisognerà concordare prenotando la presenza in laboratorio;
- controllare che non venga installato sui PC in dotazione software senza autorizzazione o che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo.

Gli studenti che accedono al laboratorio:

- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti" ad Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 -081/7881287 - fax 0817881289

Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291

C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato;
- non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video.

Inoltre:

- nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;
- prima di entrare in aula, devono attendere in atrio l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione;
- l'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio.

Per l'a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, è necessario vigilare affinché nel laboratorio sia mantenuta la distanza di sicurezza e lo studente, al termine dell'attività, riassetti e pulisca la propria postazione.

12) DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, collaboratori che in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni nonché dei corridoi e dei servizi durante le ore di lezione e dell'intervallo.

13) SANZIONI

Il Dirigente Scolastico provvederà a mettere in atto azioni volte alla individuazione di violazioni al presente regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Patrizia Cagnazzo
*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93*